

Leggi e Decreti

I gas medicinali sono farmaci e devono essere prodotti secondo le norme del G.M.P. (Good Manufacturing Practice) e distribuiti tramite mezzi ed impianti appositi.

I gas medicinali, secondo quanto stabilito dall'ultimo Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono farmaci quindi devono essere prodotti seguendo le norme di produzione dei farmaci e distribuiti tramite mezzi ed impianti appositi.

Per tutti i gas medicinali, deve essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti secondo quanto previsto dall'attuale normativa vigente (A.D.R. e Farmacopea Ufficiale Italiana, ultima edizione). Queste norme possono variare in funzione della tipologia di gas:

Prodotti Liquidi : I prodotti liquefatti sono forniti e travasati in appositi serbatoi-erogatori fissi o mobili di stanza presso l'Azienda Sanitaria. I serbatoi-erogatori, normalmente detti evaporatori freddi, dovranno essere corredati da adeguati dispositivi di sicurezza e gasificazione e dovranno portare le seguenti indicazioni:

- Data di collaudo e costruzione;
- Specifiche tecniche: capacità, temperatura max e minima di esercizio;
- Schema dell'impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza;
- Adeguate strumentazioni e/o sistemi che ci consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto.

Prodotti Gassosi : I prodotti gassosi sono forniti in pacchi bombole o bombole. Le bombole hanno il corpo e l'ogiva dipinti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (In particolare D.M. Trasporti del 07/01/1999 e D.M. Trasporti del 14/10/1999).In particolare sulle